



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

UFFICIO SEGRETERIA

N. 157 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 81 DEL 06-04-2020

Oggetto: SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI PRESSO STRUTTURA DENOMINATA "AMICI DI GIOIA E ROMEO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA

L'anno duemilaventi il giorno sei del mese di aprile , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Provvedimento, con il quale, il Sindaco del Comune di Falerone nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito, al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, definite dall'art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente al Servizio Affari generali dell'Ente;

Premesso che:

- con la deliberazione di Consiglio comunale nr. 8 del 03/04/2020 è stato approvato il documento Unico di Programmazione e relativi allegati per il triennio 2020-2022;
- con deliberazione di Consiglio nr. 9 del 03/04/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;
- con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 136 del 30.12.2019 si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'anno 2020 ed assegnato contestualmente, ai titolari di funzioni dirigenziali, le risorse finanziarie necessarie a garantire la corretta funzionalità dell'Ente, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

VISTI:

- il decreto legislativo 267/2000;
- il vigente Statuto comunale;
- la Legge 241/90 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 20 Gennaio 1997, n. 10 recante “Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo” con particolare riferimento ai compiti dei Comuni elencati dall’art. 2;

VISTO l’art. 2 della medesima Legge, il quale stabilisce le competenze in capo ai Comuni;

PREMESSO che il Centro Cinofilo “Cecchi” sito a Falerone in Viale della Resistenza n. 5, che attualmente ospita i cani rinvenuti nel territorio di Falerone, non accoglie cani randagi femmina, in stato di gravidanza;

CONSIDERATO che occorre individuare una struttura che accolga i predetti cani randagi, per far fronte al fenomeno del randagismo di animali da affezione, in stato di gravidanza, presenti nel territorio di Falerone;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale nr. 23 del 17.03.2020, con la quale si è stabilito:

- **di dare mandato** al responsabile del settore affari generali di individuare una struttura che accolga i cani randagi, in stato di gravidanza, presenti nel territorio di Falerone;
- **di individuare** come referente per l’attuazione della convenzione il responsabile del Servizio Affari Generali Dott.ssa Federica Paoloni;
- **di assegnare** a tale scopo la somma di euro 1.600,00 arrotondati, disponibili al cap. 13730 del bilancio di previsione 2020.2022, comp. 2020;

DATO ATTO che l’Associazione “Amici di Gioia e Romeo – Onlus” sita Lapedona (FM) in C.da Monti di Monterubbiano n. 5/A si rende disponibile a prendere in custodia i cani di cui sopra, e pertanto propone una convenzione per il ricovero, mantenimento e cura delle stesse, rinvenute sul territorio comunale alle medesime condizioni:

- costo di €. 2,20 per ogni cane alloggiato in box come stabilito dalla D.G.R. N. 1314 del 15/09/2012 e s.m.i.
- liquidazione ogni trimestre, sotto presentazione della nota spese composta dell’elenco dei cani a carico ed il conteggio dei giorni di mantenimento;

DATO ATTO che l’obiettivo della predetta Associazione è quello di promuovere l’affido per l’adozione dei cani randagi;

DATO ATTO:

- di porre in essere quanto necessario per dare attuazione al presente provvedimento;
- di approvare la convenzione tra il Comune di Falerone e l’Associazione “Amici di Gioia e Romeo - Onlus”, per il ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi, in stato di gravidanza, recuperati dal Servizio Veterinario dell’Asur Area Vasta n. 4 nel territorio del Comune di Falerone;
- di stabilire la scadenza della predetta convenzione al 31/12/2020;

VISTO lo schema di Convenzione che disciplina i rapporti tra Comune di Falerone e l’Associazione “Amici di Gioia e Romeo - Onlus”, che si allega alla presente;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all’art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d’interessi, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

DETERMINA

la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell’articolo 3 della Legge n.241/90 ess.mm.ii;

- di **AFFIDARE** il servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi, in stato di gravidanza, recuperati dal Servizio Veterinario dell'Asur Area Vasta n. 4 nel territorio del Comune di Falerone, all'Associazione "Amici di Gioia e Romeo - Onlus";
- di **APPROVARE** la convenzione tra il Comune di Falerone e l'Associazione "Amici di Gioia e Romeo - Onlus", per il servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi in stato di gravidanza, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- di **DARE ATTO** che la presente convenzione è valida fino al 31/12/2020;
- di **IMPEGNARE** l'importo di €. 1.600,00 forfettarie al cap. 13730 del bilancio di previsione 2020.2022, comp. 2020 del bilancio di previsione 2010/2023 per i servizi di cui sopra;
- di **LIQUIDARE** le relative note di spesa previo visto di regolarità della fornitura da parte del responsabile del servizio, così come previsto dal vigente regolamento comunale di economia, con cadenza trimestrale, come stabilito dalla convenzione;
- di **DARE ATTO** che la presente determinazione diviene esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, riportato in calce al presente atto, ai sensi del comma 4, dell'art.151, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- di **DARE ATTO**, altresì, che la presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti, e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI RANDAGI DA AFFEZIONE RINVENUTI SUL TERRITORIO DI FALERONE

L'anno..... il giorno del mese di nella Casa Comunale, con la presente scrittura privata (Convenzione), valida a tutti gli effetti di legge, tra il Comune di , CON SEDE A Falerone in p.zza della Concordia nr. 6, rappresentato dal Sindaco pro tempore Armando Altini nato a Falerone il 05.11.1945 e l'Associazione "AMICI DI GIOIA E ROMEO – ONLUS" - Codice Fiscale 90008940448, sita nel Comune di Lapedona in Contrada Monti di Monterubbiano n. 5a, Associazione di Volontariato (L.266/91) iscritta al Registro Regionale di Volontariato con Decreto n.74 del 29/09/98, Onlus di diritto ai sensi dell'art.10 del Decreto Legislativo n.460/97,

premesso

che la vigente normativa stabilisce che, gli animali vaganti catturati non possano essere soppressi ma vengano, qualora non restituiti al proprietario, ricoverati in strutture rifugio e dispone, l'obbligo per i Comuni di assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento degli animali stessi

si conviene e stipula quanto segue:

Art.1 – OGGETTO

Il Comune di affida all'Associazione "AMICI DI GIOIA E ROMEO – ONLUS", d'ora in poi denominata "Associazione", il servizio di rifugio per assicurare il ricovero, mantenimento e cura dei cani catturati per opera della Azienda ASUR MARCHE Area Vasta N° 4 per conto del Comune di e non reclamati da privati cittadini entro i termini di legge previsti dalla cattura.

Art. 2- DURATA

La presente convenzione ha la durata fino al 31.12.2020 e potrà essere rinnovata con determinazione del Responsabile del Servizio Competente, per ugual periodo in seguito a valutazione positiva, in termini di:

- a) Condizioni di detenzione degli animali ospitati
- b) Periodo di permanenza degli animali ospitati
- c) Rispetto delle disposizioni della presente convenzione

Art. 3 - DESCRIZIONE E MODI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Associazione garantisce:

- 1) il ricovero dei cani accalappiati che abbiano trascorso l'osservazione sanitaria.
- 2) il trasporto ad inizio attività di tutti i cani, dal rifugio dove sono attualmente ricoverati al nostro rifugio, tramite proprio automezzo appositamente attrezzato ed idoneo.
- 3) i cani consegnati dovranno essere custoditi a tempo indeterminato ed agli stessi dovranno essere assicurati assistenza e ricovero come sotto precisato:
 - a) il nutrimento, fornito quotidianamente (avendo cura di somministrare al cane adulto due pasti giornalieri ed al cucciolo tre pasti giornalieri scaglionati nell'arco della giornata) deve essere, nella quantità e qualità, adeguato alla taglia, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale. Cura dovrà essere posta affinché il cibo non geli d'inverno e non irrancidisca d'estate. Deve essere assicurata ininterrottamente la disponibilità di acqua potabile.
 - b) la pulizia ed il lavaggio dei box devono essere effettuati giornalmente utilizzando, nei mesi invernali idoneo sistema affinché il pavimento dei box sia adeguatamente asciutto. I cani durante queste operazioni devono essere portati negli sgambatoi, al fine di non traumatizzarli e soprattutto per consentire un buon lavoro da parte degli addetti alle pulizie. Devono inoltre essere eseguite: periodiche, frequenti disinfestazioni, disinfestazioni e derattizzazioni. Specifica ed accurata pulizia deve essere attuata all'uscita definitiva di un animale e prima della immissione di un altro. In particolare durante la primavera devono essere intensificate le disinfestazioni contro zecche e pulci secondo necessità.
- 4) Per ogni cane deve essere compilata una scheda sanitaria riportante, oltre all'identificativo e descrizione del cane e del suo carattere, tutti gli interventi sanitari effettuati, oltre al libretto sanitario.

5) In caso di morte deve dare pronta comunicazione al servizio veterinario ASL competente ed al Comune.

Art. 4 - AFFIDO – RESO PROPRIETARIO

I cani potranno essere ceduti a persone maggiorenni che richiedano l'affido, e che diano garanzie di corretto mantenimento degli stessi. L'affido è consentito solo a favore del soggetto direttamente interessato. Il rifugio non potrà affidare più di due cani nel corso di un anno alla stessa persona fisica, salvo casi eccezionali valutati dall'Associazione. In caso di richiesta di più cani in tempi differenti si dovrà accertare lo stato degli animali precedentemente affidati.

Art 5 – DECESSO

La notizia del decesso o della fuga dell'animale dovrà essere notificata alla ASL ed al Comune entro e non oltre le ventiquattro ore dal verificarsi dell'evento. L'omessa comunicazione degli animali sopra indicati comporterà la non contabilizzazione del ricovero relativo agli animali risultati mancanti alla verifica numerica mensile.

Art. 6 - REQUISITI DEL RIFUGIO ED OBBLIGHI GESTIONALI

I box dei cani dovranno essere costituiti da una parte coperta e una parte scoperta e dovranno contenere un numero di cani adeguato in modo da garantire uno spazio idoneo al movimento degli stessi, fermi restando i limiti numerici complessivi degli animali indicati nell'autorizzazione.

Il Comune si riserva di visitare periodicamente, tramite suo incaricato, il rifugio al fine di verificare il corretto trattamento dei cani e la loro esistenza in vita.

Il responsabile del rifugio deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico. Sul registro devono essere annotate: il n. progressivo di ingresso, la data di accalappiamento, la data di introduzione (se diversa), il canile asl di provenienza, tutti i dati segnaletici del cane (razza, età presunta, mantello, colore, taglia, sesso, n. microchip o tatuaggio) nonché la data della cessione, il motivo della cessione e le generalità del destinatario. Tale registro va vidimato a cura della ASUR Area Vasta 4. Sul registro non sono ammesse cancellazioni e abrasioni ed ogni correzione deve essere fatta in modo da consentire la lettura dei dati errati.

I cani ceduti dai proprietari ai sensi dell'Art.10 comma 2 Legge Reg.le n.26 del 3 aprile 2000, per impossibilità definitiva di detenzione e mantenimento e impossibilità di assumere l'onere di mantenimento presso un rifugio, possono essere ricoverati nel rifugio, previo assenso del Comune, il quale provvederà al mantenimento.

A garanzia del benessere degli animali, deve essere garantito quotidianamente un rapporto adeguato tra numero di personale addetto alla cura degli animali e numero di animali presenti nella struttura, non inferiore a 1 addetto ogni 40 animali. Deve inoltre essere garantito il diritto allo sgambamento nelle apposite aree.

Art. 7 – VOLONTARIATO

L'associazione svolgerà la propria attività istituzionale con i propri volontari ed in collaborazione con altre associazioni ed enti e permetterà l'accesso al rifugio di volontari autorizzati dal Comune per poter espletare le attività a favore del benessere animale come da convenzione stipulata con le associazioni negli orari definiti dalla direttrice della struttura.

Art. 8 – MANTENIMENTO ECONOMICO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il Comune verserà all'Associazione l'importo giornaliero di **€. 2,20** per ogni cane alloggiato in box del rifugio come da Delibera della Giunta Regionale n° 1314 del 15/09/2012 e future modifiche. La profilassi sanitaria periodica per i cani alloggiati nel rifugio è gratuita. E' escluso ogni intervento sanitario straordinario che in ogni caso dovrà essere concordato preventivamente con il Comune.

Ogni trimestre verrà consegnato un tabulato con l'elenco dei cani e il conteggio dei giorni di mantenimento con allegata nota ed il Comune provvederà entro 30 gg dalla presentazione delle stesse, ad effettuare il pagamento.

Art 9 – RISOLUZIONE CONVENZIONE

Per gravi e documentate inadempienze di una delle parti di cui alla presente convenzione (Comune e/o Associazione) la parte adempiente potrà, a sua scelta, agire per chiedere l'adempimento dell'obbligazione o la risoluzione anticipata della convenzione, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento.

Art 10 - DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti rinviando a quanto in materia disposto dalla normativa di legge vigente.

IL PRESIDENTE
Lidia Leoni Gomez Olivera

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, a norma dell'art.184 del del T.U. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del servizio
PAOLONI FEDERICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n.267

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del servizio Finanziario
DOTTI GIUSEPPE

Dalla residenza comunale, li _____

*Il Responsabile del Servizio,
Visti gli atti d'Ufficio*

ATTESTA

che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno _____, ai sensi degli articoli 183-184, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.

Dalla residenza comunale, li _____

Il Responsabile del servizio
PAOLONI FEDERICA